

CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA

Provincia di Caserta

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 149 del 14-10-2013

Oggetto: Nomina Legale per motivi aggiunti giudizio pendente dinanzi al TAR Campania di Napoli ENEL – Distribuzione S.P.A. c/ Comune di Trentola Ducenta.

L'anno duemilatredici il giorno 14 del mese di OTTOBRE alle ore 14,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede la seduta GRIFFO Michele nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri:

COGNOME E NOME	FIRMA	Presenti	Assenti
GRIFFO Michele Sindaco		X	
PAGANO Domenico Vice Sindaco		X	
COPPOLA Giuseppe Assessore			X
PEZONE Angelo Assessore		X	
RAMASCHIELLO Ciro Assessore		X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa Gelsomina Terracciano

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, in ordine alle regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

La Giunta Comunale

Visto il ricorso per motivi aggiunti per la Società Enel Distribuzione S.p.A. c/ il Comune di Trentola Ducenta;

Vista la delibera di G.C. n. 76 del 10/05/2013 ad oggetto: "Comune di Trentola Ducenta C/ Enel - Distribuzione S.p.A. Costituzione in giudizio", con nomina quale legale dell'Ente l'avv. Egidio Lamberti di Aversa ;

Ritenuto opportuno nominare per tale incarico l'avv. Egidio Lamberti di Aversa, quale avvocato del ricorso principale;

Constatato il suo assenso;

Visti i pareri favorevoli di cui al D.Lgs 267/2000;

Ad unanimità;


DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Nominare l'Avv. Egidio Lamberti da Aversa per opporsi al ricorso al TAR Campania per motivi aggiunti proposti da ENEL Distribuzione S.p.A. così come indicato in premessa;

Dare atto che l'impegno di spesa di € 2.000,00 sarà impegnato dal Funzionario competente più le spese;

Successivamente, stante l'urgenza con separata ed unanime votazione di rendere immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



Città di Trentola Ducenta

Provincia di Caserta

Settore Organi Istituzionali

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale con atto N. 148 del 14-10-13

ad oggetto: Nomina Legale per motivi aggiunti giudizio pendente dinanzi al TAR Campania di Napoli ENEL - Distribuzione S.P.A. c/ Comune di Trentola Ducenta.

Parere Tecnico

favorevole

Il Responsabile
(D.ssa Gelsomina Terracciano)

Parere contabile

favorevole

Il Responsabile
(Rag. Antonio Sperone)

Attestazione art. 153 comma V D.Lgs. 267 del 2000 circa la copertura finanziaria.

Si attesta la copertura finanziaria: _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Antonio Sperone)

STUDIO LEGALE
L A M B E R T I

Avv. Egidio Lamberti
Avv. Luciano Costanzo
Avv. Nicolina Improda
Avv. Barbara Capasso

Dott.ssa Dalila D'Angiolella
Dott.ssa Concetta Di Natale

Aversa, 3 ottobre 2013

Ill.mo
Sig. Sindaco
del Comune di
81031 Trentola Ducenta

3- OTT 2013
11793



Ill.mo
Sig. Segretario
del Comune di
81031 Trentola Ducenta

Oggetto: Giudizio R.G. n. 2448/2013, pendente innanzi il TAR Campania di Napoli. Enel – Distribuzione S.p.A. c/ Comune di Trentola Ducenta. Comunicazioni.

Illustri Signori,

con riferimento al giudizio in oggetto, rimetto in allegato copia del ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 26.09.2013 dalla Società Enel – Distribuzione S.p.A., ad integrazione e modifica dei precedenti motivi di ricorso.

Al fine di procedere alla costituzione in giudizio dell'Ente, Vi sarò pertanto grato se potrò ricevere, con cortese sollecitudine, delibera di conferimento dell'incarico relativa al ricorso per motivi aggiunti notificato dall'Enel.

Disponibile ad ogni ulteriore chiarimento, invio

distinti saluti

avv. Egidio Lamberti

STUDIO LEGALE
BUCO & FASTOSO E ASSOCIATI
avv. F. Buco - avv. A. Fastoso - avv. A. Razzano
Via A. Mazzocchi, 114 - Tel. 0823/890197 - Fax 890952
81055 S. MARIA C.V. (CE)
Viale Trieste Res. Augusta, B/6 - Tel. 0823/936704 - Fax 935984
81037 SESSA AURUNCA (CE)

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA - NAPOLI**

SEZ. VII^a

R.G. N. 2448/2013

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

PER

Enel - Distribuzione S.p.A., Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di ENEL S.p.A., con sede in Roma alla Via Ombrone n. 2, Capitale Sociale Euro 2.600.000.000,00 i.v., C.F. e iscrizione nel registro delle Imprese di Roma n. 05779711000, REA n. 922436, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'**avv. Francesco Buco** (C. F.: BCU FNC 57T04 H423J) e dall'**avv. Carmine Perrotta**, con domicilio eletto in Napoli alla Piazza Giulio Rodinò n. 18 presso lo studio dell'**avv. Giovanni Calazzo**, telefax: 0823/890952 e posta elettronica certificata: avvocatibucofastosorazzano@lawpec.it, ove si dichiara di voler ricevere le comunicazioni ex art 136 c.p.c.

- ricorrente -

CONTRO

il **Comune di Trentola Ducenta**, rappresentato e difeso dall'**avv. Egidio Lamberti**

- resistente -

E NEI CONFRONTI

Copia

di **Wind Telecomunicazioni S.p.A.**, rappresentata e difesa dall'avv. **Giuseppe Sartorio**

- controinteressata -

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

- Della nota prot. 835 UTC del 5.11.2012, conosciuta solo a seguito della costituzione del **Comune di Trentola Ducenta** avventa in data 15.6.2013;
- Della Delibera di Giunta Comunale n. 149 del 7/9/2012 del **Comune di Trentola Ducenta**, conosciuta solo a seguito della costituzione del **Comune di Trentola Ducenta** avventa in data 15.6.2013, nella parte in cui è stato disposto l'aumento della polizza fideiussoria (da €. 25.000 ad €. 50.000,00) ed impone oneri che aggravano il procedimento;
- Della Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 2009 del **Comune di Trentola Ducenta**, conosciuta solo a seguito della costituzione del **Comune di Trentola Ducenta** avventa in data 15.6.2013, nella parte in cui è stato modificato l'art. 6 ed è stato disposto l'aumento della polizza fideiussoria (da €. 25.000 ad €. 50.000,00) e l'imposizione di oneri che aggravano il procedimento;
- Della nota prot. 1010 del 19.12.2012 del **Comune di Trentola Ducenta**, conosciuta solo a seguito della costituzione del **Comune di Trentola Ducenta** avventa in data 15.6.2013.
- Di ogni altro atto ad esso collegato, connesso, preordinato e conseguente.

FATTO

L'odierna comparente, **Enel Distribuzione S.p.A.**, è la più grande azienda italiana che opera nel campo della distribuzione di energia elettrica, avente come socio unico Enel S.p.A. ed un capitale sociale pari ad €. 2.600.000.000,00. Nell'ambito della propria attività, suddetta società veniva incaricata dalla **Wind Telecomunicazioni S.p.A.** per una nuova fornitura elettrica da 10 Kw. In particolare, tale fornitura era volta ad alimentare un impianto tecnologico di telecomunicazioni, realizzato nel **Comune di Trentola Ducenta** alla via Amalfi, impianto di pubblica utilità destinato a fornire il segnale telefonico all'utenza e alla collettività.

Di conseguenza, in data **15.5.2010**, **Enel Distribuzioni S.p.A.** onde provvedere all'esecuzione di siffatta commessa, inoltrava al **Comune di Trentola Ducenta** richiesta di autorizzazione ai lavori di scavo necessari per la posa in opera dei cavi BT volti al trasporto dell'energia elettrica.

Dopo numerosi solleciti, solo in data **6.11.2012**, con nota prot. n. 938/UTC, l'ufficio tecnico del **Comune di Trentola Ducenta** autorizzava la scrivente all'esecuzione di tali lavori.

Inopinatamente, in data **21.2.2013**, con nota prot. n. 158/UTC, in maniera del tutto illogica, generica e contraddittoria l'Ente locale comunicava il diniego all'esecuzione dei lavori di scavo anzidetti, adducendo quale unica ragione giustificativa la mancata integrazione di una polizza fideiussoria ulteriore, che nelle more della richiesta la Giunta Comunale aveva imposto.

Detto diniego veniva tempestivamente impugnato dall'odierna comparente con ricorso pendente innanzi al TAR Campania - Napoli, Sez. VII[^] e recante RG N. 2448/2013, al quale vi aderiva anche **Wind Telecomunicazioni S.p.A.**

Il **Comune di Trentola Ducenta** si costituiva nel predetto giudizio (in data 12/6/2013 e 15/6/2013) rappresentando che tale diniego era fondato alla stregua di ulteriori provvedimenti, ma che gli stessi non erano stati gravati.

Di conseguenza, atteso che dell'esistenza di tali provvedimenti la ricorrente ne è stata resa edotta solo a seguito della costituzione dell'Ente locale, con il presente atto si provvede all'impugnazione degli stessi, alla stregua delle seguenti argomentazioni in

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 88 E 93 DEL D. LGS. 259/2003 - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90 - ECCESSO DI POTERE PER GRAVE INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITÀ E CONTRADDITTORIETÀ - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI POTERE - ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA.

In via preliminare ed assorbente, si evidenzia che con i provvedimenti impugnati la resistente amministrazione, ha posto a carico degli operatori di telecomunicazioni che devono eseguire

scavi nel suolo, inammissibili costi economici, in aperto contrasto con quanto previsto dalla normativa di settore.

Ed invero, il **Comune di Trentola Ducenta**, ha illegittimamente gravato gli operatori di settore di oneri aggiuntivi non consentiti dalla legge.

All'uopo si rileva che l'art. 93 del D. Lgs. n. 259/2003 afferma testualmente che: *"1. Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.*

2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui

all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507".

Analoga disposizione si rinvia nell'art. 88, comma 10 del D. Lgs. n. 259/2003.

Dalle norme invocate, quindi, discende chiaramente che per gli operatori che prestano la propria opera per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica, come nel caso di ENEL, deve essere posto solo l'obbligo di effettuare le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione, nonché di ripristinare a regola d'arte le aree stesse.

Di conseguenza, la previsione imposta dal **Comune di Trentola Ducenta** di prestare una polizza fideiussoria di €. 50.000,00 e, quindi, ulteriore ed aggiuntiva rispetto ai tributi (TOSAP e COSAP) indicati in maniera tassativa dalla normativa testé enunciata, appare del tutto *contra legem*.

Ed infatti, la richiamata disposizione ha un'impostazione tassativa, circoscrivendo in termini precisi il potere degli Enti Locali di imporre oneri economici agli operatori di telecomunicazione.

In definitiva, quindi, le delibere impugnate ed i suoi atti che ne sono applicazione, legittimando l'amministrazione resistente a richiedere agli operatori del campo delle comunicazioni elettroniche oltre che la risistemazione a regola d'arte delle aree interessate dagli interventi di interrimento e posa delle infrastrutture, anche una polizza fideiussoria, ha surrettiziamente imposto siffatto ulteriore onere, che sostanzia proprio uno di quegli interventi diversi ed ulteriori, banditi dalla tassativa disposizione di cui all'art. 93 cit.

A maggior conferma di quanto precede, si pone in evidenza che l'univoco e costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, ritiene che: " *L'art. 93 d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), al comma 2, sebbene precluda all'amministrazione comunale di subordinare il rilascio dell'autorizzazione per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica al pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli ivi espressamente previsti (nella specie "indennità di civico ristoro" ed il "canone metro/tubo") non impedisce tuttavia che l'amministrazione "ex post" chieda al gestore il pagamento dell'importo che abbia effettivamente speso per il ripristino dello stato dei luoghi, che il gestore abbia omesso di realizzare, in base al rilievo di carattere generale posseduto dall'art. 2041 c.c. che consente all'amministrazione, una volta constatata la spesa pubblica con cui i luoghi sono stati ripristinati, in assenza di corrispondenti lavori di ripristino a regola d'arte da parte del gestore, di formulare la relativa richiesta e di agire in giudizio, conseguentemente, per la condanna del debitore" (Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 1005/2008; TAR Sardegna, Sez. II, Sentenza n. 781/2011).*

2. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90 - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ DI COMPORTAMENTO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ - ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI

**FATTI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97
DELLA CARTA COSTITUZIONALE IN TEMA DI BUON
ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ**

Va altresì posta all'attenzione dell'On. Collegio adito, la manifesta contraddittorietà tenuta dalla resistente amministrazione.

Difatti, immotivatamente ed in maniera manifestatamente illogica il **Comune di Trentola Ducenta** dapprima, in data **6 novembre 2011**, con nota prot. 938/UTC, ha autorizzato **ENEL Distribuzione S.p.A.** allo scavo e posa in opera del cavo BT interrato, non subordinando tale opera al rilascio di onere economico alcuno, valutando quindi positivamente l'istanza prodotta dall'odierna comparsa e, successivamente, in data **21 febbraio 2013**, con nota prot. 158/UTC, ha denegato l'autorizzazione di detto scavo, adducendo quale unica ragione giustificatrice la mancanza di una sufficiente polizza fideiussoria, tra l'altro imposta dalla Giunta Comunale dopo la presentazione dell'istanza di autorizzazione allo scavo.

Ad ogni buon conto ed a prescindere da tale illegittima contraddittorietà comportamentale, nel caso in esame tale diniego appare del tutto pretestuoso.

Ed invero, la funzione della polizza fideiussoria richiesta dall'Ente Locale è quella di coprire gli oneri per l'eventuale mancato e/o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte ed in generale, per tutte le ipotesi di responsabilità che discendono dall'esecuzione dell'opera, quindi scopo di tale polizza è quella di garantire il

Comune di Trentola Ducenta da una eventuale non solvibilità di Enel Distribuzione S.p.A.

Ebbene, posto che tale è la funzione dell'ulteriore adempimento richiesto ad Enel, il diniego impugnato appare del tutto inconferente, creato *ad hoc* come mero espediente per impedire l'esecuzione dello scavo e quindi la corretta divulgazione della rete di telecomunicazioni Wind.

Quanto sopra appare evidente dalla tempistica con la quale il **Comune di Trentola Ducenta** ha formalizzato il diniego (ben 3 anni !!!!) e dalla circostanza che tale diniego risulta fondato sul mancato rilascio di un'ennesima richiesta di garanzia pari ad €. 50.000,00 ad un'impresa leader nel settore, con capitale sociale pari ad €. 2.600.000.000,00 e la cui solidità finanziaria risulta un dato di fatto notorio, oggettivo ed inoppugnabile.

3. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 88 E 93 DEL D. LGS. N. 259/2003 VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7, 8, 10 E 10 BIS DELLA LEGGE 241/90 - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ - ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE IN TEMA DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ

I provvedimenti gravati risultano, inoltre, manifestamente illegittimi in quanto emanati in aperta violazione dell'iter procedurale prescritto dalla legge.

Ed invero, il **Comune di Trentola Ducenta** nell'emanare gli atti impugnati, senza preventivamente comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata da ENEL, ha apertamente violato l'art. 10-Bis della l. 241/90 rendendo il provvedimento illegittimo.

Difatti, il provvedimento impugnato, risulta emanato in palese inosservanza dell'iter procedurale prescritto dalla Legge n. 241 del 1990 per l'instaurazione del giusto contraddittorio con il destinatario del provvedimento, ad estrinsecazione della trasparenza dell'attività amministrativa, nonché al fine di consentire la collaborazione tra l'amministrazione ed il privato che nel caso di specie risulta da quanto esplicitato in atti ampiamente disatteso.

Né all'uopo può essere considerata idonea a tale scopo, la richiesta di integrazione del 19.12.2012 prot. n. 1010/UTC.

Si pone in evidenza che la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del provvedimento richiesto, disciplinata dall'art. 10 bis, della L. 7 agosto 1990 n. 241 ha la funzione, in un rapporto collaborativo con l'Amministrazione, di consentire al soggetto destinatario del provvedimento negativo di presentare delle controdeduzioni avverso i motivi di diniego per evidenziare eventuali profili di illegittimità dell'atto finale in via di formazione, profili che dovranno poi essere valutati dall'amministrazione ed esternati con la motivazione del provvedimento conclusivo del procedimento, nonché consentire all'Amministrazione di acquisire ulteriori elementi per l'adozione di una legittima determinazione finale, con gli evidenti effetti deflazionistici sul contenzioso.

Ne consegue che non può ritenersi legittimo il provvedimento impugnato, adottato in aperta violazione del *cd. preavviso di diniego* e sul quale, quindi, l'interessato non ha potuto interloquire secondo il procedimento disciplinato dall'art. 10 bis della legge 241/90.

Si pone in evidenza che se l'amministrazione resistente avesse adempiuto all'inderogabile obbligo di comunicazione ex art. 10 bis cit., il ricorrente avrebbe potuto rappresentare che le motivazioni poste alla base dell'impugnato provvedimento sono del tutto illegittime alla stregua delle doglianze specificate nella presente trattazione o comunque, pur di eseguire la commessa, avrebbe potuto provvedere al rilascio della polizza richiesta.

A maggior conferma di quanto precede, si rileva che l'univoco e costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, ritiene che: *"Il c.d. "preavviso di rigetto", previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, mira a realizzare un contraddittorio predecisorio, con l'effetto di anticipare il meccanismo dialettico che ha luogo nel processo e dar così modo all'Amministrazione di mutare il proprio orientamento, ove le osservazioni dell'interessato dovessero rivelarsi in tal senso convincenti. Laddove l'Amministrazione si astenga dal dare preventiva comunicazione all'interessato delle ragioni poste alla base del diniego, il conseguente vizio procedurale inficia l'atto impugnato, ed obbliga l'Autorità competente a provvedere alla rinnovazione in parte qua del procedimento, al fine di acquisire le osservazioni del privato"*.

(T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 24 gennaio 2007 n. 17).

Ad abundantiam, sotto il profilo procedimentale si rileva che, come evidenziato nel precedente punto della presente trattazione, risultano del tutto violati da parte dell'Ente locale i termini perentori per richiedere integrazioni documentali e/o esprimere diniego, così come invece espressamente sanciti dagli artt. 87 e 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il fumus emerge dai motivi ampiamente riportati in ricorso.

Parimenti sussistente è il danno grave ed irreparabile, atteso che **Enel Distribuzione S.p.A.**, a causa della mancata autorizzazione ad eseguire tale scavo, subisce un pregiudizio alla propria posizione giuridica rappresentato dall'essere inadempiente nei confronti di WIND.

Inoltre, l'errata ed arbitraria applicazione della normativa di settore, si ripercuote *in re ipsa* sulla collettività locale, la quale non può usufruire di una segnale telefonico ottimale.

Ad abundantiam, si rileva che la mancata copertura dell'intero territorio, causata dai dinieghi della resistente amministrazione, menoma di fatto la concorrenza di WIND nei confronti degli altri operatori, risultando favoriti nei confronti della prima in termini di potenza e copertura del segnale telefonico.

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, Sez. VII[^], *contrariis reiectis*, accogliere il

ricorso recante R.G. N. 2448/2013 ed il presente ricorso per motivi
aggiunti, in quanto fondato in fatto e diritto.

Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre I.V.A. e C.P.A.
come per legge.

Salvo ogni diritto.

S. Maria C. V. 18 settembre 2013

avv. Carmine Perrotta



avv. Francesco Bucco



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE


Io sottoscritto **avv. Francesco Buco**, del Foro di S. Maria Capua Vetere, nella qualità di procuratore e difensore di **ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.**, Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di ENEL S.p.A., con sede in Roma alla Via Ombrone n. 2, C.F. e P. IVA: 05779711000, con domicilio eletto in Napoli alla Piazzetta Giulio Rodinò n. 18 presso lo studio dell'avv. Giovanni Calazzo, in virtù di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria Capua Vetere del **13.11.2009**, previa iscrizione al n. **1669** e al n. **1670** del mio registro cronologico ho notificato, per conto di **ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.**, ricorso per motivi aggiunti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, vidimato dall'Ufficio Postale di Sessa Aurunca a:

1) Comune di Trentola Ducenta, rappresentata e difesa dall'avv. **Egidio Lamberti** ed elettivamente domiciliata presso lo studio del **dott. Massimo Lamberti** in Napoli alla Via Costantino n. 52, ivi trasmettendone copia a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r n. **76443006010-3** spedita dall'Ufficio Postale di Sessa Aurunca in data corrispondente a quella del timbro postale;

2) Wind Telecomunicazioni S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. **Giuseppe Sartorio** ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via del Mille n. 16, ivi trasmettendone copia a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r n. **76443006007-7** spedita dall'Ufficio Postale di Sessa Aurunca in data corrispondente a quella del timbro postale;

Sessa Aurunca, data del timbro postale

avv. Francesco Buco



SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI

Alcristel della legge 21/01/1994, n. 53

Autorizzazione

del Consiglio Ordine Avvocati di S. Maria C.V.
n. del 13.11.2009

MITTENTE **Francesco Buco**

nella qualità di procuratore
di Enel Distribuzione S.p.a.

Viale Trieste - Res. Augustea B/6

Tel. 0823936704 - Fax: 0823935984

e-mail: studiolegalebucoefasoso@tin.it

81037 SESSA AURUNCA (CE)

N. 1669 dal Registro Cronologico

avv. **Francesco Buco**

Firma

Racc. N.




76443008010-3

AG

9516


Posteitaliane



Postaracc.comandata

AR € 8,55

EL04073654 - 50125



10110 - 81037 SESSA AURUNCA (CE) 20.09.2013 18.40



Il presente atto deve essere consegnato personalmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona o per posta. Se il destinatario non è individuato, il presente atto deve essere consegnato al Comune di residenza o al Comune di nascita del destinatario. In mancanza della persona additata il plico può essere consegnato al podestà dello stabile o a persona che ne sia incaricata.

Comune di Trentola Ducenta

con l'avv. Egidio Lamberti

e/o dott. Massimo Lamberti

Via Costantino n. 52

80125

Napoli

Il Sindaco
Michele Griffo



Il Segretario Generale
Dott.ssa Gelsomina Terracciano

Albo Pretorio N. 1686

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi a partire da oggi.

Inviata ai Capigruppo il 14-10-13 Prot. N. 12227

Li 14-10-2013




Il Responsabile F.F.
Dott.ssa Gelsomina Terracciano

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Trentola Ducenta li

14-10-2013



Il Responsabile F.F.
Dott.ssa Gelsomina Terracciano